



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 25 settembre 2001



### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

#### Gare del 22-23 settembre 2001 – Quarta giornata andata

Atalanta-Verona 1-0  
Chiedo Verona-Piacenza 4-2  
Lecce-Juventus 0-0  
Milan-Lazio 2-0  
Parma-Brescia 1-0  
Perugia-Udinese 1-2  
Roma-Fiorentina 2-1  
Torino-Internazionale 0-1  
Venezia-Bologna 0-1

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 24-25 settembre 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 13

1) SERIE A TIM

Gare del 22-23 settembre 2001 – Quarta giornata andata

**Gara Soc. Lecce – Soc. Juventus del 22 settembre 2001**

*Il Giudice Sportivo*

ricevuta tempestiva e rituale segnalazione da parte della Procura Federale, ex art. 31 comma a3 C.G.S., circa il comportamento violento di calciatori, in concomitanza con uno scontro avvenuto tra i calciatori Montero (Soc. Juventus) e Savino (Soc. Lecce), al 45° del secondo tempo della gara Lecce-Juventus;

acquisito supplemento di rapporto da parte dell'Arbitro;  
esaminata l'integrale ripresa televisiva;

rileva:

la vicenda, che costituisce materia della segnalazione della Procura Federale, si inserisce nel contesto di un episodio che, almeno in parte, è stato direttamente rilevato dall'Arbitro e sanzionato disciplinarmente sul campo con l'espulsione dei calciatori Montero e Savino, relativamente ai quali il Direttore di gara ha redatto il suo rapporto con la conseguente adozione di sanzioni ad opera di questo Giudice nei confronti dei due tesserati (vedi sul punto la delibera sotto riportata).

Per una completa comprensione della vicenda è opportuno riferire tutto lo svolgimento dei fatti, quale risulta dalla ripresa televisiva, fermo restando ovviamente che essa non può essere utilizzata in sede disciplinare, ai sensi del citato art. 31 comma a3 C.G.S., per gli episodi direttamente percepiti dal Direttore di gara.

Le immagini evidenziano quanto segue. Tra il 44° ed il 45° del secondo tempo il portiere del Lecce Chimenti blocca un pallone in presa aerea, ed il calciatore Montero, mentre è ancora in elevazione, compie un gesto scorretto ai suoi danni urtandolo con la mano aperta sul capo. Chimenti rimane a terra portandosi le mani sul viso e coprendosi gli occhi. Montero, che è terminato dopo l'azione all'interno della rete avversaria, viene affrontato da Savino e tra i due calciatori vi è lo scambio di spinte e l'appoggio reciproco di testa contro testa, descritto dal rapporto arbitrale, fonte probatoria esclusiva della sanzione disciplinare loro irrogata da questo Giudice.

Mentre è in corso lo scontro tra Montero e Savino interviene il calciatore Del Piero, con il chiaro e lodevole intento di separare i due contendenti. Senza soluzione di continuità, attorno ai due protagonisti intervengono di corsa moltissimi altri calciatori di entrambe le squadre, così come interviene anche l'Arbitro per avere un diretto controllo su quanto sta avvenendo.

Le immagini televisive, esaminate sia a velocità normale sia al rallentatore, forniscono il quadro di una vicenda assolutamente concitata e confusa.

In tale contesto le immagini documentano, in particolare, la condotta di alcuni tesserati.

Si vede il calciatore Trezeguet che arriva di corsa in direzione del gruppo formato, in quel momento, da Montero, Savino e Del Piero: Montero, in quegli attimi, appoggia le mani sul viso di Savino, che lo sta affrontando minacciosamente, allontana da sé l'avversario, che conseguentemente retrocede e viene urtato lateralmente sul viso dal braccio destro disteso di Trezeguet.

Si vede, poi, il calciatore O'Neill che, arrivando anch'egli di corsa verso il lato destro del gruppo di calciatori nel frattempo allargatosi, allunga un braccio: le immagini, peraltro, non consentono di vedere se con il braccio O'Neill vada a colpire qualcuno o a toccare la rete della porta.

Questi due episodi si svolgono in posizione frontale rispetto al punto in cui è, in quel momento, collocato l'Arbitro.

Invece, alle spalle dell'Arbitro, si nota il calciatore Balleri che allunga la mano sinistra e – da tergo - la chiude attorno al collo di Montero.

Montero, evidentemente accortosi della presa da tergo, volta la testa all'indietro, guardando verso Balleri ed in quel momento il calciatore Davids, in arrivo di corsa verso il mucchio dei calciatori, ed alle spalle dell'Arbitro, distende con un movimento veloce il braccio sinistro e spintona a mano aperta sul viso Balleri.

Altri episodi significativi non sono rilevabili dalle immagini, che attestano infine la conclusione di questi concitati contrasti ed il successivo allontanamento dal campo, per espulsione, di Montero e Savino.

Del pari le immagini non documentano alcun esito lesivo in danno di nessuno dei calciatori; il giuoco riprende senza che sia intervenuto lo staff sanitario né dell'una né dell'altra squadra, a parte il controllo per Chimenti.

Nel supplemento di rapporto, richiesto da questo Giudice, l'Arbitro ha precisato quanto segue:

“Immediatamente dopo un fallo commesso dal calciatore Montero ai danni del portiere del Lecce Chimenti, ed il conseguente calcio di punizione da me sanzionato, mi accorgevo di uno scontro tra Montero ed il calciatore del Lecce Savino all'interno della porta del Lecce. Ovviamente mi avvicinavo al punto in questione e rilevavo la condotta dei due calciatori già da me descritta nel rapporto di gara al quale mi richiamo. Contemporaneamente, giungevano anche altri sette-otto calciatori di ambo le squadre, in particolare tra questi notavo i primi due cioè Del Piero e Trezeguet. Nello specifico Trezeguet arrivava con le braccia distese, in apparenza per dividere i due, ma la spinta che Montero dava a Savino lo faceva urtare contro quest'ultimo. Non ho percepito altre condotte particolari oltre quanto già descritto. Al termine dell'episodio in questione nessun calciatore riferiva o mostrava di aver subito atti violenti, né alcuno faceva ricorso a cure mediche eccetto Chimenti”

Così delineato il quadro probatorio, occorre in via preliminare ricordare che in base all'art. 31 comma a3 C.G.S., il Giudice Sportivo può utilizzare documentazione televisiva per sanzionare **fatti di condotta violenta avvenuti a giuoco fermo o estranei all'azione di giuoco, sfuggiti al controllo degli Ufficiali di gara.**

Ne discende, come prima considerazione, che la condotta del calciatore **Trezeguet** (Soc. Juventus) non può costituire, nel caso di specie, materia per un esame fondato sulla cosiddetta prova televisiva perché tale comportamento è stato percepito dall'Arbitro, e quindi è avvenuto sotto il suo diretto controllo visivo. Il Direttore di gara ha valutato il gesto del calciatore come non caratterizzato da un intento aggressivo nei confronti dell'avversario, ma determinato dallo scopo di dividere i due contendenti, sì che l'impatto

tra il braccio disteso di Trezeguet ed una guancia di Savino è stato giudicato come conseguenza non di un colpo intenzionalmente sferrato da Trezeguet, ma del confuso susseguirsi dello scontro in atto tra Montero e Savino, che stava indietreggiando essendo stato allontanato da Montero.

Per mera completezza espositiva è il caso di osservare che le immagini televisive confortano, indubbiamente, l'interpretazione data dall'Arbitro, perché esse documentano la contemporaneità tra il movimento di Trezeguet con le braccia distese in avanti, e l'opposto movimento del corpo di Savino che indietreggia.

**Dal punto di vista regolamentare è, comunque, decisiva e dirimente la considerazione che la condotta del calciatore Trezeguet non rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 31 comma a3 perché non sussiste uno dei requisiti essenziali della norma, e cioè l'essere la condotta del tesserato sfuggita al controllo degli Ufficiali di gara.**

Quanto al calciatore **O'Neill**, si impongono due considerazioni.

In primo luogo, anche la condotta di questo tesserato si è svolta in un ambito che rientrava nello spazio di controllo visivo dell'Arbitro. Ciò risulta dalle immagini che attestano la reciproca posizione del Direttore di gara e del tesserato. In proposito l'Arbitro, che pure non ha potuto comprensibilmente, data l'estrema confusione della vicenda, identificare tutti i calciatori che vi hanno preso parte, ha attestato nel suo supplemento di non avere percepito, a parte il comportamento di Montero e Savino, altre condotte meritevoli di sanzione disciplinare. **E quindi si può già osservare che il movimento di O'Neill, svoltosi - come più volte ricordato - all'interno dello spazio di visibilità da parte dell'Arbitro, non può rientrare - come anche nel caso di Trezeguet - sotto la sfera di applicazione dell'art. 31 comma a3 C.G.S.**

Ma, in secondo luogo, vale un'ulteriore considerazione, anch'essa decisiva.

Le immagini televisive in proposito, visionate anche al rallentatore, non forniscono alcuna prova documentalmente affidabile del fatto che il braccio disteso di O'Neill sia andato ad urtare qualche avversario. Anzi, l'esame del filmato sembra far propendere la ricostruzione di questo frammento di episodio nel senso che la mano del calciatore O'Neill finisca sulla rete della porta del Lecce, e non addosso a qualche calciatore.

**Sussiste in conclusione un'obiettiva incertezza delle immagini televisive in proposito, sì che manca il necessario supporto probatorio per dimostrare una responsabilità disciplinare per atto violento da parte di O'Neill** (a tacere l'altra considerazione sopra già esposta circa la non applicabilità nel caso di specie dell'art. 31 comma a3, per l'assenza di uno dei requisiti).

**E', invece certamente applicabile detta norma per il comportamento dei calciatori Balleri e Davids.**

Le loro condotte sono avvenute a giuoco fermo, avendo già l'Arbitro fischiato una punizione a favore del Lecce ed essendo ancora in quel momento il giuoco interrotto.

Esse sono sfuggite al controllo dell'Arbitro perché, come risulta chiaramente dalle immagini, il gesto sia di Balleri che di Davids è stato compiuto alle spalle del Direttore di gara, che quindi non era in grado di percepirlo.

Si è trattato, per entrambi i calciatori, di un atto violento.

Infatti la ripresa televisiva evidenzia che Balleri allungò il braccio sinistro verso Montero, che in quel momento gli dava le spalle, e chiuse la propria mano attorno al collo dell'avversario. Le immagini, ovviamente, non possono fornire prova documentale dell'intensità della stretta, ma l'immediata reazione di Montero, il quale volse la propria testa all'indietro, dimostra che il gesto di Balleri fu chiaramente percepito, in termini di danno, dall'avversario.

Il ricorso, da parte di Balleri, ad una condotta di questo genere, valutata anche nel contesto specifico della vicenda, è certamente definibile come atto violento, tale essendo qualsivoglia gesto che costituisca, intenzionalmente, danno o pericolo di danno nei confronti di un terzo. Ad ulteriore conferma di tale connotazione, va rimarcato che Balleri effettuò questa stretta intorno al collo di Montero standogli alle spalle, e quindi agendo con modalità tali che non potevano consentire una difesa da parte dell'avversario.

Analoghe considerazioni valgono per definire la condotta del calciatore Davids.

Le immagini dimostrano come egli, accortosi del gesto di Balleri contro il proprio compagno di squadra, abbia con movimento repentino allungato il proprio braccio sinistro ed abbia spinto via con forza, con la mano aperta sul volto, l'avversario.

Le caratteristiche dell'atto sono contrassegnate da un indubbio ricorso alla forza fisica, definibile come violento. Il susseguirsi dei singoli frammenti dell'episodio dimostra, altresì, che tale gesto non può essere inteso come forma di legittima difesa da parte di Davids in favore del proprio compagno Montero, essendo evidente che Davids allunga il braccio quando già Balleri ha staccato la propria mano dal collo di Montero.

Quanto alla determinazione dell'entità della sanzione, vi è da osservare quanto segue per ciascuno dei tesserati, separatamente considerato.

Balleri compie il gesto violento a giuoco fermo, senza aver ricevuto alcuna "provocazione" da parte di Montero. Agisce alle spalle dell'avversario, che quindi non è in grado di difendersi.

Va peraltro rimarcato al tempo stesso che il gesto di Balleri non ha provocato conseguenze lesive di sorta in danno dell'avversario, essendo stata la stretta attorno al collo di breve durata.

Appare quindi sanzione adeguata, alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, la squalifica per due giornate di gara.

Davids compie un gesto caratterizzato da indubbio e non legittimo ricorso alla forza fisica ed a giuoco fermo.

Anche per lui, peraltro, vale la considerazione che la manata non ha provocato alcun pregiudizio all'integrità fisica dell'avversario né appariva idonea a ciò, visto che si è trattato non di un pugno o di una gomitata, ma di una spinta sul viso a mano aperta. A ciò si aggiunga che il gesto di Davids, pur certamente censurabile, ha costituito una forma di "risposta" al gesto violento di Balleri contro Montero.

Appare quindi sanzione adeguata, alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, la squalifica per due giornate di gara.

## P.Q.M.

Delibera di infliggere, valutata l'applicabilità dell'art. 31 comma a3 C.G.S., ai calciatori **Balleri David** (Soc. **Lecce**) e **Dauids Edgar** (Soc. **Juventus**) la squalifica per **due** giornate effettive di gara.

\* \* \* \* \*

### **Gara Soc. Roma – Soc. Fiorentina del 23 settembre 2001**

#### *Il Giudice Sportivo*

ricevuta tempestiva e rituale segnalazione da parte della Procura Federale, ex art. 31 comma a3 C.G.S., circa il comportamento del calciatore **Zago Antonio Carlos** (Soc. **Roma**) in occasione della gara Roma-Fiorentina;  
acquisito supplemento di rapporto da parte dell'Arbitro;  
esaminata l'integrale ripresa televisiva;

rileva:

le immagini evidenziano, senza ombra di dubbio, quanto segue. Al 43° del primo tempo l'Arbitro assegnava un calcio di punizione a favore della Fiorentina nella tre quarti campo della Roma. Al momento della battuta il calciatore Zago si trovava all'interno della propria area di rigore, alcuni metri oltre la linea dell'area stessa, sul lato destro. Accanto a sé non aveva alcun calciatore avversario. Il calciatore Vanoli (Soc. Fiorentina) era fermo sulla linea dell'area avversaria e, appena il giuoco riprendeva, correva verso l'interno dell'area di rigore, in posizione quasi frontale rispetto al punto in cui si trovava Zago. Il pallone era passato dal calciatore incaricato della battuta ad un suo compagno, lateralmente, e non verso l'area di rigore avversaria. Quando Vanoli arrivava di corsa all'altezza di Zago, quest'ultimo, che non si era mosso dalla sua posizione iniziale, sferrava intenzionalmente con il braccio destro alzato una gomitata, che raggiungeva Vanoli sul capo, tra la fronte ed una tempia. Vanoli cadeva a terra e vi rimaneva disteso. La condotta violenta era compiuta nel momento in cui il pallone stava raggiungendo il calciatore della Fiorentina al quale era stato indirizzato dal compagno incaricato della battuta.

Non appena i calciatori della Fiorentina si accorgevano di quanto era accaduto, si creava una situazione di tensione in campo, sedata dall'intervento dell'Arbitro. Il calciatore Vanoli doveva essere soccorso e portato fuori del terreno per le cure mediche, dopo le quali poteva riprendere regolarmente il giuoco.

L'Arbitro, che non aveva rilevato la condotta scorretta di Zago, non adottava nei suoi confronti alcun provvedimento disciplinare.

Così ricostruita la dinamica della vicenda, va osservato che ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione del citato art. 31 comma a3.

La condotta di Zago è stata estranea all'azione di giuoco, perché egli ha colpito Vanoli nel momento in cui il pallone era giocato in altra zona del campo, avendo il calciatore della Fiorentina battuto la punizione non verso l'area di rigore, ma verso un compagno posto alla sua destra, molto lontano dall'area medesima: compagno che non era ancora nemmeno entrato in possesso del pallone.

La gomitata è sfuggita al controllo dell'Arbitro perché, rispetto alla posizione in cui si trovava Zago egli aveva – come risulta chiaramente dalle immagini e come attestato dal supplemento di rapporto – la visuale coperta dai numerosi calciatori delle due squadre presenti in area di rigore, in posizione tale da non consentire al Direttore di gara di rilevare quanto poteva avvenire nel punto in cui era collocato Zago.

Il comportamento di quest'ultimo è definibile, senza alcun dubbio, come violento. Le immagini mostrano che Zago intenzionalmente alzò il proprio braccio e colpì con una violenta gomitata l'avversario, mentre quest'ultimo stava di corsa passando a fianco a lui per raggiungere il centro dell'area di rigore della Roma.

Quanto alla determinazione dell'entità della pena, va rilevata la gravità del gesto compiuto da Zago sotto svariati profili. Egli, con piena intenzionalità, colpì Vanoli senza esser stato in alcun modo provocato dall'avversario, il quale del tutto regolarmente stava raggiungendo il centro dell'area di rigore. La condotta violenta di Zago risulta quindi del tutto immotivata.

Circa le specifiche modalità del fatto, va osservato che Zago inferse con il gomito un colpo violento, sferrato con intensità. Si è trattato di un gesto che, per la zona del corpo colpita, poteva anche cagionare gravi conseguenze per l'integrità fisica dell'avversario. Fortunatamente, nel caso di specie, tali ulteriori effetti non si sono verificati, ma comunque Vanoli ha dovuto temporaneamente lasciare il terreno per ricorrere alle cure mediche.

Appare di conseguenza adeguato all'entità del gesto compiuto da Zago, conformemente ai criteri consolidati di valutazione degli Organi di disciplina sportiva, irrogare al calciatore medesimo la squalifica per tre giornate di gara.

### **P.Q.M.**

Delibera di infliggere, valutata l'applicabilità dell'art. 31 comma a3 C.G.S., al calciatore **Zago Antonio Carlos** (Soc. **Roma**) la squalifica per **tre** giornate effettive di gara.

\* \* \* \* \*

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### **a) SOCIETA`**

Ammenda di L. 7.000.000 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori esposto, all'inizio della gara e per circa cinque minuti, uno striscione di contenuto offensivo nei confronti della squadra avversaria; per avere acceso sugli spalti fuochi d'artificio all'ingresso delle squadre in campo; recidiva.

Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, acceso alcuni fumogeni sugli spalti, così provocando una condizione di scarsa visibilità sul terreno, che costringeva l'Arbitro ad interrompere il giuoco per un minuto.

Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** a titolo di responsabilità oggettiva per indebita presenza, rilevata dal Quarto Ufficiale durante il secondo tempo, accanto alla panchina della Società di persona non inserita in distinta, che parlava in due occasioni con l'allenatore della squadra dopo aver terminato una conversazione con un telefono portatile.

Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori, al 29° ed al 42° del secondo tempo, intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro.

Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, all'11° del secondo tempo, lanciato verso un Assistente una bottiglietta in plastica piena d'acqua; recidiva.

Ammenda di L. 2.000.000 : alla Soc. **CHIEVO VERONA** a titolo di responsabilità oggettiva per la non tempestiva presentazione della squadra, che determinava il ritardo di alcuni minuti nell'inizio della gara.

Ammenda di L. 2.000.000 : alla Soc. **PIACENZA** a titolo di responsabilità oggettiva per la non tempestiva presentazione della squadra, che determinava il ritardo di alcuni minuti nell'inizio della gara.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA**

**MONTERO Paolo** (Juventus): perchè al 45° del secondo tempo, a giuoco fermo, scambiava con un avversario spinte con le mani sul torace ed accostava la sua testa a quella dello stesso avversario.

**SAVINO Alberto** (Lecce): perchè al 45° del secondo tempo, a giuoco fermo, scambiava con un avversario spinte con le mani sul torace ed accostava la sua testa a quella dello stesso avversario.

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**BONERA Daniele** (Brescia): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**PINZI Giampiero** (Udinese): per doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



**CALCIATORI NON ESPULSI**

**PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

**AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 2.000.000**

**DI LIVIO Angelo** (Fiorentina); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione).

**PAGLIUCA Gianluca** (Bologna); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

**AMMONIZIONE**

**PRIMA SANZIONE**

**CHIESA Enrico** (Fiorentina).

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

**AMMONIZIONE**

**SECONDA SANZIONE**

**GIACOMAZZI Guillermo** (Lecce)  
**MANFREDINI Cristian** (Chievo Verona)  
**MARASCO Antonio** (Venezia)  
**MATUZALEM Da Silva Francellino** (Piacenza)  
**RINALDI Alessandro** (Atalanta)  
**SAMUEL Walter Adrian** (Roma)  
**SOGLIANO Sean** (Perugia)  
**VOLPI Sergio** (Piacenza)  
**ZAGO Antonio Carlos** (Roma).

**PRIMA SANZIONE**

**BERRETTA Daniele** (Atalanta)  
**BRIOSCHI Emanuele** (Bologna)  
**COLONNELLO Gianluca** (Lecce)  
**DA CONCEICAO Eriberto** (Chievo Verona)  
**DELLI CARRI Daniele** (Torino)  
**ESPOSITO Massimiliano** (Brescia)  
**FIORE Stefano** (Lazio)  
**GIORGETTI Rodolfo** (Lecce)  
**KOVACEVIC Darko** (Lazio)  
**MARCHIONNI Marco** (Parma)  
**MATERAZZI Marco** (Internazionale)  
**MAZZOLA Alessandro** (Verona)

**MORETTI Emiliano** (Fiorentina)  
**NEDVED Pavel** (Juventus)  
**PIANGERELLI Luigi** (Lecce)  
**SIMEONE Diego Pablo** (Lazio)  
**SOARES PEREIRA Ribeiro Nuno Miguel** (Fiorentina)  
**TREZEGUET David** (Juventus)  
**VALTOLINA Fabian Natale** (Venezia)  
**VANOLI Paolo** (Fiorentina)  
**ZAULI Lamberto** (Bologna).

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

**AMMONIZIONE**

**SECONDA SANZIONE**

**DELLAS Traianos** (Perugia).

**PRIMA SANZIONE**

**TAGLIALATELA Giuseppe** (Fiorentina).

**c) ALLENATORI**

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**PALAZZI Mario** (Perugia): perchè, al 28° del secondo tempo, avvicinandosi alla linea laterale, urlava verso l'Arbitro una frase ingiuriosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 5 ottobre 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 25 SETTEMBRE 2001

IL SEGRETARIO  
*dott. Giorgio Marchetti*

IL PRESIDENTE  
*dott. Franco Carraro*